

## CIRCOLARE INFORMATIVA N.48/2020

**A tutte le aziende clienti  
LORO SEDI**

**OGGETTO:** Opportunità legate alla tecnologia 4.0 da applicarsi all'acquisto di nuovi impianti/macchinari/attrezzature e/o consulenze.

Il termine **Industria 4.0** indica una tendenza dell'automazione industriale che integra nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro, creare nuovi modelli di business e aumentare la produttività e la qualità produttiva degli impianti/macchinari/attrezzature.

Queste agevolazioni sono a favore di tutte le imprese, dalle grandi alle micro.

**ACQUISTO BENI STRUMENTALI NUOVI 4.0**

- per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0: è riconosciuto un contributo pari al **40%** per investimenti fino a 2,5 milioni e **20%** per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- per gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, anche mediante soluzioni di cloud computing): il contributo è pari **15%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Rientrano nell'ambito di tale applicazione sia i beni materiali strumentali nuovi Industria 4.0 che gli investimenti in beni immateriali nuovi, sempre legati all'esercizio dell'attività d'impresa. Si tratta, in sostanza, dei beni ammissibili al super/iper ammortamento e alla maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali.

Restano esclusi dal credito d'imposta anche i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1 del TUIR quali:

- Autobus;
- Trattori stradali;
- Autoarticolati e autosnodati;
- Autotreni;
- Autoveicoli per trasporto specifico;
- Autoveicoli per uso speciale;
- Mezzi di opera.

Per ottenere il contributo è necessario fare una comunicazione al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) indicando, nelle fatture e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati, il riferimento normativo del credito d'imposta.

Inoltre cambia anche la natura della perizia da produrre nel caso di investimenti in beni materiali ed immateriali Industria 4.0, in quanto, per il nuovo credito di imposta, è sufficiente una perizia tecnica semplice (resta la possibilità di produrre un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato).

L'obbligo della perizia però scatta per i beni di costo unitario superiore a **300.000 euro**.

Per i beni sotto tale soglia, come previsto per le precedenti agevolazioni, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione di atto notorio reso dal legale rappresentante dell'impresa.

## **INNOVAZIONE TECNOLOGICA, IMPLEMENTAZIONE 4.0**

Oltre l'agevolazione fiscale dell'iper ammortamento e/o del credito di imposta, è possibile ottenere una ottimizzazione dei dati e un conseguente abbattimento dei costi nel medio periodo. Ciò si ottiene tramite una implementazione della tecnologia 4.0 e l'utilizzo dei dati. Per favorire questo passaggio sono agevolati gli investimenti dell'azienda in "**innovazione tecnologica**", ovvero anche nuovi processi rispetto a quelli già realizzati dall'impresa.

A titolo esemplificativo vi rientrano i processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell'efficienza delle risorse impiegate, nell'affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.

Per giungere a questo risultato sono ammesse a beneficio le seguenti spese:

- Le spese per il personale, titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- Le quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di ricerca e sviluppo, rilevano nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nel periodo d'imposta agevolato. L'importo è proporzionalmente ridotto in caso di utilizzo dei suddetti beni anche nelle ordinarie attività dell'impresa.
- le spese per contratti che devono prevedere il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta.
- le spese per servizi di consulenza e servizi inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili, nel limite massimo complessivo del **20%** delle spese di personale indicate nel paragrafo "*acquisto beni strumentali nuovi*", a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE (Spazio Economico Europeo) o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato D.M. 4 settembre 1996;
- le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, impiegati nelle attività di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, sono ammissibili nel limite massimo del **30%** delle spese di personale.

Per i progetti di innovazione tecnologica destinati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di innovazione digitale 4.0 è concesso un credito d'imposta pari **al 10%**.

## **FORMAZIONE 4.0**

Sia in caso di acquisto di nuovi beni strumentali, sia in caso di un nuovo processo 4.0, sarà possibile il riconoscimento del bonus formazione 4.0 per lo svolgimento delle attività di formazione, sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2019**. Il credito d'imposta si calcola sulle spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione agevolabili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione (per costo aziendale si intende la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede).

Sono agevolabili anche le spese relative al personale dipendente che partecipi alle attività formative con il ruolo di docente o di un tutor. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il **30%** della retribuzione complessiva annua del dipendente.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020, il credito d'imposta spetta nella misura del **50%** delle spese ammissibili per le piccole imprese, del **40%** per le medie e del **30%** per le grandi, nel limite massimo annuale di:

- 300.000 euro per le piccole imprese;
- 250.000 euro per le medie e grandi imprese.

Chi fosse interessato a queste tipologia di investimento, può contattarmi direttamente per un'analisi migliore dell'investimento da effettuare.

Sicuro di avervi fatto cosa gradita, vi invio i miei migliori saluti.

Fornaci di Barga, 19 agosto 2020

*Dott. Lucchesi Giuseppe*